

Allegato "A" all'atto

Repertorio n. 36182

Raccolta n. 12554

STATUTO

TITOLO I

CAPO I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli artt. 2615-ter e 2325 del Codice Civile, una Società consortile in forma di Società per Azioni denominata "**Mete Spa**" (tale denominazione può essere resa con o senza interpunzioni o vincoli di rappresentazione grafica).

Art. 2

La Società consortile ha sede nel comune di Ravenna. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione essa potrà istituire o sopprimere agenzie, rappresentanze, depositi ed uffici, punti vendita in qualsiasi località nazionale che non siano sedi secondarie, la cui istituzione o soppressione costituisce modifica dell'atto costitutivo (art. 2328, co. 2, n. 2).

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale revisore, per quel _che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai libri sociali o dalla documentazione sociale aggiornata; è onere del socio, dell'amministratore, di ciascun sindaco e del revisore, comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 3

La durata della Società Consortile è stabilita fino al 31.12.2040, salvo anticipato scioglimento deciso dall'Assemblea straordinaria, e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria medesima.

Art. 4

La Società consortile opera nel settore della mobilità e del trasporto persone, merci, documenti in qualsiasi forma, tipologia e modalità espletate e di qualsiasi ulteriore attività accessoria, complementare, affine, annessa o connessa.

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

a) di promuovere e coordinare azioni di interesse comune, ricercando e favorendo tutte le più opportune sinergie gestionali, con finalità di miglioramento qualitativo e di risparmio economico delle attività dei soci, nel rispetto dell'autonomia dei singoli. A puro titolo indicativo, senza con ciò volere escludere qualsiasi ulteriore fattispecie, si elencano tra gli ambiti di sinergia gestionale l'informatizzazione aziendale; l'integrazione tariffaria; la definizione della carta dei servizi; la manutenzione del parco veicolare da parte di officine delle imprese socie; le forniture, presta-

zioni di servizi e di prodotti di interesse comune dei soci di qualsiasi tipo; la sicurezza dei servizi e del lavoro; il rispetto dell'ambiente; la formazione del personale; la facilitazione dell'accesso al credito ed a qualsiasi finanziamento da parte dei soci;

b) di perseguire l'obiettivo di un progressivo allineamento qualitativo delle prestazioni fornite dai soci medesimi;

c) in conseguenza di quanto indicato ai precedenti capoversi a) e b), di prestare servizi di promozione, consulenza, assistenza tecnica, organizzativa e di mercato di qualsivoglia tipo ai soci, incentivando l'inter-scambio di prestazioni tra i soci medesimi;

d) di assumere e procurare - secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al successivo art. 29 - commesse, ordini, contratti, autorizzazioni, appalti, da fare eseguire di norma ai propri soci, ed eccezionalmente anche a terzi o in proprio, relativi a servizi di trasporto (terrestre, lacuale, fluviale, marittimo, portuale, aereo) persone, veicoli, merci, documenti, cose (di linea e non di linea, in qualsiasi forma, modalità e tipologia espletati), a servizi inerenti alla mobilità e ad ogni servizio ad essi accessorio, complementare, affine, annesso o connesso (compresa l'eventuale costruzione di opere e infrastrutture a destinazione di servizi), da eseguirsi per privati, per pubbliche amministrazioni, enti locali e statali;

e) per il raggiungimento della finalità ed in relazione ai servizi indicati nella precedente lett. d), di concorrere per conto dei soci alle procedure di gara che verranno esperite dalla Provincia di Ravenna e dai Comuni del medesimo territorio provinciale o, per essi, dall'Agenzia locale per la Mobilità, laddove costituita, nonchè più in generale ad ogni altra eventuale procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi bandita nel territorio nazionale ed europeo. La partecipazione diretta alla procedura di gara della società consortile è soggetta ai vincoli legislativi e regolamentari applicabili al momento dell'indizione della procedura di gara, nonchè ai limiti stabiliti nei bandi.

La Società consortile potrà inoltre eseguire direttamente e indirettamente ogni altra operazione attinente o connessa all'oggetto sociale, nessuna esclusa.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, ed immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà quindi assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi, sia italiani che esteri. La partecipazione in altre società, imprese o consorzi deve essere deliberata dall'Assemblea qualora ciò comporti l'assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni dei medesimi.

La Società potrà contrarre mutui, richiedere finanziamenti,

scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni ed ipoteche di ogni ordine e grado.

Art. 5

Per il miglior conseguimento degli scopi e per la realizzazione delle attività indicate al precedente art. 4, la società, oltre che di strutture proprie, si avvarrà prevalentemente di quelle dei soci e, in casi residuali, di soggetti terzi.

In particolare, per realizzare maggiori economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati, la società potrà avvalersi, sulla base di apposite convenzioni quadro e nel rispetto dell'ordinamento di ciascun socio, delle conoscenze tecniche e professionali, dei mezzi e delle strutture dei soci secondo le previsioni dei piani/programmi annuali e pluriennali della società.

Le convenzioni di cui sopra, o, in mancanza, specifici accordi disciplineranno le modalità ed i criteri di effettuazione delle prestazioni e dei servizi anche da parte dei dipendenti dei soci, nonché i relativi compensi.

Capo II

Capitale

Art. 6

Il capitale sociale è determinato in Euro 104.000,00 (centoquattromila/00) rappresentato da 1.000 (mille) azioni da Euro 104,00 (centoquattro/00) ciascuna.

Le azioni possono non essere emesse; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. A richiesta dell'azionista, la società rilascia una dichiarazione che attesta lo status di socio, nonché il numero, il valore nominale e il tipo delle azioni che gli spettano.

In caso di mancata emissione delle azioni il trasferimento della partecipazione o la costituzione di diritti di garanzia sulla medesima può risultare da una scrittura sul libro dei soci, firmata dalle parti e controfirmata da un amministratore che accerta l'identità delle parti medesime.

Art. 7

Con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti il capitale sociale può essere aumentato mediante emissione di nuove azioni che sono offerte in opzione ai Soci in proporzione del numero di azioni possedute, eccettuata l'ipotesi di emissione di nuove azioni per ammissione di nuovi soci di cui all'art. 9 e salvo il disposto dell'art. 2441 comma 4° del Codice Civile.

Art. 8

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 9

In ragione delle finalità consortili della società possono

essere soci della stessa unicamente imprese che hanno come propria attività l'esecuzione di servizi di trasporto persone, merci, documenti (in qualsiasi forma, tipologia e modalità espletati) e/o di servizi attinenti alla mobilità, e ad ogni servizio ad essi accessorio, complementare, affine, annesso o connesso (compresa l'eventuale costruzione di opere e infrastrutture a destinazione di servizi).

Qualora nuovi soci vogliano essere ammessi a far parte della società consortile possono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di potere acquistare un pacchetto di azioni.

Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni, già adottate dagli organi della Società, impegnandosi ad accettarne l'integrità.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della società consortile, stabilisce il numero di azioni che il nuovo socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli attuali soci. E' necessario il gradimento del nuovo socio da parte dell'Assemblea, che di conseguenza delibera l'aumento del capitale sociale per un importo pari all'importo delle azioni da offrire in sottoscrizione al nuovo socio.

I soci che entrano a fare parte della Società sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento delle azioni sottoscritte e degli altri oneri entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

I trasferimenti e cessioni di azioni sono consentiti di norma solo tra i soci.

Le azioni possono essere trasferite previa offerta agli altri soci nella stessa proporzione delle azioni da questi ultimi già possedute.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione mediante raccomandata A.R. a tutti gli altri soci, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale.

Gli altri soci hanno diritto ad acquistarle entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione al valore che verrà determinato in base all'ultimo bilancio approvato.

In caso di mancato esercizio da parte di alcuno dei soci della prelazione, le azioni offerte in alienazione potranno essere acquistate dai soci che hanno accettato l'offerta, con ripartizione tra questi ultimi in proporzione delle azioni già possedute.

Qualora invece nessun socio abbia esercitato nel termine suddetto il diritto di prelazione, le azioni potranno essere eventualmente trasferite a soggetti non soci purchè in possesso dei requisiti indicati al primo comma del presente artico-

lo. La cessione è efficace nei confronti della società solo dopo il gradimento a favore del nuovo socio espresso dall'Assemblea. Se il gradimento non è concesso, l'alienante può esercitare il diritto di recesso. La quota di liquidazione è determinata in base ai criteri di cui all'art. 2437ter C.C.

Capo III

Obblighi del socio - Recesso - Esclusione.

Art. 10

Oltre alle azioni di conferimento, i soci potranno essere chiamati a versare alla società consortile un eventuale contributo il cui importo sarà determinato preventivamente dall'Assemblea ordinaria dei consorziati sulla base di una relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio è altresì obbligato:

- a) su richiesta del Consiglio di Amministrazione e previa determinazione di un adeguato compenso, a prestare propri servizi per il perseguimento dell'oggetto dell'attività consortile;
- b) a trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie in conformità alle leggi vigenti da questo richiesti ed attinenti all'oggetto sociale ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;
- c) a rimborsare le spese sostenute dalla società consortile per suo conto, risarcire i danni e le perdite subite dalla società medesima e ad esso imputabili;
- d) ad eseguire gli affidamenti di servizi assunti, per suo conto, dalla Società consortile, con scrupolosa osservanza delle norme riguardanti le istruzioni e le procedure di produzione riportate sulla Carta dei servizi e/o sul disciplinare produttivo adottato dalla società consortile e sottoscritto, per accettazione, dai singoli consorziati;
- e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al solo fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla società consortile;
- f) ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali;
- g) a favorire gli interessi della società consortile.

La Società può esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei Soci morosi.

Art. 11

Il socio può recedere dalla società consortile, inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio di Amministrazione almeno 90 (novanta) giorni prima della chiusura di ogni esercizio.

Il recesso avrà effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale in corso.

Qualora il socio abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi ultimi devono

comunque essere regolarmente assolti.

Il socio receduto ha diritto al rimborso del valore delle azioni di sua proprietà, al valore nominale.

Le azioni del socio receduto si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri soci, previa corresponsione del valore nominale.

Art. 12

Il socio potrà essere escluso dalla Società consortile per i seguenti motivi:

- a) qualora divenga privo del requisito di ammissione alla società previsto al precedente art. 9;
- b) qualora sia soggetto a procedure concorsuali;
- c) qualora non esegua il pagamento della quota nel termine prescritto;
- d) qualora abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della società consortile;
- e) qualora non sia più in grado di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;
- f) qualora abbia interessi contrari alla Società consortile.

Qualora l'esclusione non abbia luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci a maggioranza assoluta non comprendendo nel numero di questi le azioni del socio da escludere, ed ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell'invio della comunicazione al socio escluso per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni il socio escluso può fare opposizione davanti al Collegio arbitrale.

Il socio escluso ha diritto al rimborso delle azioni di sua proprietà, al valore nominale.

Le azioni del socio escluso si accrescono proporzionalmente a quelle degli altri soci, previa corresponsione del valore nominale. A titolo di risarcimento del danno il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'acquisizione gratuita della partecipazione del socio escluso a beneficio del patrimonio sociale.

TITOLO II

Capo I

Organi statutari

Assemblea

Art. 13

L'Assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

Art. 14

Le Assemblee ordinarie e straordinarie (ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile) sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Consiglio stesso, mediante avviso comunicato ai soci con mez-

zi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno

otto giorni prima dell'Assemblea, fatto pervenire anche agli amministratori e ai sindaci.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi e nessuno si opponga alla discussione ai sensi dell'art. 2366, co. 4, cod. civ.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro soci.

Per gli azionisti forniti di personalità giuridica partecipano i rispettivi rappresentanti legali o altra persona designata dai competenti organi deliberativi.

Ogni azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altra persona anche non socio, con delega scritta, conferita anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

L'Assemblea è convocata ai sensi degli articoli 2363 e 2366, co. 3°, del Codice Civile.

L'Assemblea è convocata in seconda convocazione ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Presidente constata la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea, nonché la regolarità della costituzione della stessa. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro 180 giorni nei casi previsti dall'art. 2364 u.c. C.C.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od anche altrove per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria è comunque convocata quando sia richiesto ai sensi di legge.

Art. 15

Ciascun azionista o rappresentante intervenuto all'Assemblea non può essere portatore di un numero di deleghe superiore al massimo di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega.

Art. 16

L'Assemblea nomina un Segretario anche non socio. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria, che viene convocata almeno 2 volte per ogni esercizio:

- a) approva il Bilancio entro i termini di legge;
- b) approva altresì la eventuale Relazione previsionale annuale sull'attività aziendale entro 60 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina e revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori; nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale ed eventualmente il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) impartisce le direttive generali di azione della società e delibera sugli altri atti riservati alla sua competenza dalla legge nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento degli atti degli amministratori. In particolare a tal fine autorizza:

. l'assunzione di nuovi servizi e commesse d'importo annuo superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) (oltre all'IVA di legge);

. le modifiche dei contratti di affidamento di servizi a Mete di durata pluriennale, con esclusione di quanto previsto sopra al capoverso per nuovi servizi e commesse di valore annuo inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

. le convenzioni di cui all'art.5 dello Statuto.

- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli

oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci partecipanti per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con la sola eccezione della delibera relativa alla determinazione del contributo previsto dall'art. 10 che dovrà essere approvata sempre dalla totalità del capitale.

Art. 18

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale; in seconda o in eventuali successive convocazioni delibera validamente con le maggioranze stabilite dalle vigenti disposizioni.

Capo II Amministratori

Art. 19

La Società consortile è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, comunque in composizione dispari, secondo quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, che durano in carica per periodo di tre esercizi; in ogni caso essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione anche non soci. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'Assemblea, compresi gli eventuali gettoni di presenza. Le adunanze del consiglio possono tenersi per audio/video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 20

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio; gli amministratori rimasti

in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea, e ne determina i poteri. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente tutti o parte dei suoi poteri, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono demandati espressamente al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, ad un Amministratore delegato. Può inoltre conferire specifici incarichi ai singoli consiglieri definendone le attribuzioni.

Il Consiglio può nominare, altresì, uno o più Vice Presidenti, a uno dei quali possono venire assegnate dal Consiglio particolari deleghe e le funzioni del Vice Presidente vicario. Egli sostituisce il Presidente, in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia (in quest'ultimo caso fino alla prima Assemblea).

Il Consiglio nomina pure un Segretario, il quale può essere scelto anche fra persone estranee al Consiglio ed in tal caso comunque tra dipendenti delle imprese socie.

Provvede ad ogni atto relativo al personale della Società e, in particolare, nomina l'eventuale Direttore generale fissandone i poteri, che in ogni caso dovrà essere un dipendente delle imprese socie.

Per espletare l'attività aziendale, il Consiglio di Amministrazione potrà, nella sua autonomia gestionale, avvalersi di personale interno assunto alle dipendenze dell'azienda, di personale delle imprese socie ai sensi del precedente art. 5, di professionisti, consulenti e collaboratori esterni.

Il consiglio di amministrazione redige il regolamento dei lavori assembleari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2364, co. 1, n. 6.

Art. 22

Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, quando il Presidente o chi ne fa le veci ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione verrà fatta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, mediante avviso per lettera raccomandata o telefax o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento spedito almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di particolare urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con telegramma spedito almeno il giorno prima dell'adunanza. Della convocazione viene nello stesso modo data conoscenza ai Sindaci. Il consiglio potrà tuttavia deliberare validamente, anche in mancanza di

formale convocazione, ove siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora non partecipi, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio.

Tale decadenza è accertata dal Consiglio di Amministrazione in apertura della prima riunione consiliare successiva a quella in cui il Consigliere decaduto ha maturato la terza assenza ingiustificata.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione, provvede alla sostituzione dell'Amministratore decaduto ai sensi degli artt. 2386 del Codice Civile e 20 dello statuto, seguendo le eventuali determinazioni stabilite in merito dall'Assemblea.

Art. 23

Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 24

Il Consiglio è munito di tutti i poteri necessari per compiere tutti gli atti, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, che sono da esso ritenuti necessari ed opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, con eccezione soltanto degli atti che per inderogabile disposizione di legge o dal presente statuto sono riservati alla competente Assemblea Ordinaria o Straordinaria.

Art. 25

L'uso della firma sociale e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado di giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione (in sua vece - se nominati - al Vice Presidente vicario o, in mancanza, ad altro Vice Presidente) e - se nominati - all'Amministratore e consiglieri delegati, nei limiti della delega.

Capo III

Il Collegio Sindacale

Art. 26

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre esercizi; in ogni caso scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'assemblea determina la loro retribuzione secondo le tariffe

vigenti ai sensi di legge. I membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e possedere quant'altro eventualmente previsto dalle vigenti disposizioni. È in facoltà dell'assemblea ordinaria stabilire:

1. se il collegio sindacale esercita anche le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter cod. civ.;
2. oppure, se il controllo contabile è affidato a un revisore o a una società di revisione contabile.

Titolo IV

Bilancio

Art. 27

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio di Amministrazione compila il bilancio secondo le norme contabili e con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato ai Sindaci con la relazione ed i documenti giustificativi almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione dei Sindaci.

Art. 28

Gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedottone almeno il 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, e fino al limite di legge, sono a disposizione dell'Assemblea. Per quanto attiene alla sistemazione delle perdite nette d'esercizio, l'assemblea dei soci delibererà le modalità da eseguire per la copertura delle stesse, fatta salva in ogni caso l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 2446 e 2447 del Codice Civile.

Titolo V

Regolamento

Art. 29

Con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, è approvato apposito regolamento in cui sono definite le modalità di assolvimento dei compiti oggetto dello scopo sociale, la definizione dei rapporti con e tra i soci, nonché gli apporti e gli oneri che fanno capo ai singoli soci.

L'attuazione del Regolamento è demandata al Consiglio di Amministrazione nell'esercizio dei poteri ad esso rimessi a norma del presente Statuto.

Titolo VI

Liquidazione e scioglimento

Art. 30

La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2484 c.c.).

In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla

legge nel termine di giorni 30 dal loro verificarsi.

L'assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinando:

- il numero degli stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti posti ai poteri dei liquidatori.

Titolo VII

Norma di rinvio

Art. 31

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile vigente.

F.to: MARCO BENATI

" IRA BUGANI Notaio